



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 278 del 27/11/2025.

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 143, COMMA 1, DEL T.U. 11.12.1933 N. 1775 E SS.MM.II.: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di Novembre alle ore 15:00 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI		AG	
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GRETA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 5 - Assenti: 1

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Visto il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143, comma 1, del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii., promosso dall'Amministrazione Separata Usi Civici di Miola contro la Provincia Autonoma di Trento per l'annullamento del provvedimento della Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dd. 05/06/2025, prot. PAT/RFSI 73-05/06/2025-0444381, a oggetto "Modifica d'ufficio della titolarità del titolo a derivare dalle sorgenti Fioré 1, 2, 3 e 4 in c.c. Miola I, ad uso potabile per acquedotto pubblico. Comunicazione propedeutica all'accorpamento in un unico procedimento di rinnovo che aggrega tutti i titoli a derivare previgenti ad uso potabile per acquedotto pubblico ed altri usi ad esso eventualmente correlati e intestati al Comune di Baselga di Piné. Pratica R/2641";

Posto che il suddetto ricorso è stato notificato al Comune di Baselga di Piné in data 04.09.2025 sub n. 10908/prot., in qualità di soggetto al quale il provvedimento direttamente si riferisce, in ossequio al disposto dell'art. 192, Regio decreto - 11/12/1933, n.177;

Valutata l'opportunità di costituzione nel giudizio de quo, stante l'interesse del Comune al mantenimento del provvedimento impugnato;

Posto che l'incarico di rappresentanza e difesa legale del Comune non può essere svolto con dipendenti in servizio, dato che nell'organico dell'ente manca personale assunto con la qualifica professionale di avvocato;

Visto l'articolo 41 del D.P.R. 01.02.1973 n. 49, come sostituito dall'articolo 1 del D.lgs. 14.04.2004 n. 116, il quale dispone che gli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato;

Rilevato che la competenza ad assumere il patrocinio per i ricorsi avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è in capo all'Avvocatura Generale dello Stato la quale, previamente interpellata, ha manifestato - con nota presa in carico in data 30.10.2025 sub n. 13298/prot. - la disponibilità ad assumere il patrocinio a difesa del Comune nel giudizio in oggetto;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco pro tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a porre in essere ogni atto al fine della costituzione in giudizio, autorizzandolo alla firma dei conseguenti atti giudiziali;

Ritenuto altresì di incaricare della rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Baselga di Piné l'Avvocatura Generale dello Stato, conferendo mandato a tutelare le ragioni del Comune, eleggendo domicilio presso la sede della stessa a Roma e conferendole i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere l'atto di costituzione in giudizio, le successive memorie, di rinunciare e accettare rinunce;

Determinata in via presuntiva la somma di € 300,00 quale fondo spese per il pagamento degli oneri relativi agli eventuali atti processuali da compiere e da richiedere nell'interesse del Comune;

Dato atto, per le finalità di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che l'incarico in argomento - trattandosi di rapporto intercorrente tra enti pubblici - non rientra tra quelli per i quali è obbligatoria l'acquisizione del CIG;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e

contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile ai sensi dell'art. 187 co. 1 L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 29 co. 1 lett. b);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 25.02.2025, di approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2011);

Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 35 di data 27.02.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027;

Su conforme invito del Sindaco, esteso altresì alla dichiarazione di immediata eseguibilità della presente, al fine di consentire la pronta costituzione in giudizio a difesa degli interessi dell'Amministrazione comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1=la costituzione nel giudizio promosso dall'Amministrazione Separata Usi Civici di Miola avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143, comma 1, del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii., per l'annullamento del provvedimento della Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dd. 05/06/2025, prot. PAT/RFSI 73-05/06/2025-0444381, notificato al Comune in data 04.09.2025 sub n. 10908/prot., autorizzando il Sindaco pro tempore a stare in giudizio e a sottoscrivere gli atti occorrenti;

2=di affidare all'Avvocatura Generale dello Stato la rappresentanza e la difesa degli interessi del Comune nel giudizio di cui al punto 1), eleggendo domicilio presso la sede della stessa a Roma via dei Portoghesi n. 12 e conferendole i più ampi poteri di rappresentanza e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere l'atto di costituzione in giudizio, le successive memorie, di rinunciare e accettare rinunce;

3=di costituire un fondo spese per il pagamento degli oneri relativi agli atti processuali nell'importo presunto di € 300,00, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 1835/195 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso; il Servizio finanziario è autorizzato all'emissione del corrispondente ordinativo di pagamento su richiesta dell'Avvocatura dello Stato;

4=provvedimento dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma

4 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 per le motivazioni indicate in premessa;

5=di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 co. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE AI
SENSI DELL'ART. 143, COMMA 1, DEL T.U. 11.12.1933 N. 1775 E SS.MM.II.:
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PATROCINIO LEGALE
ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)